

COMITATO REGIONALE TOSCANO GEOMETRI

Via Volturmo 10/12/C - 50019 - Sesto Fiorentino - FIRENZE

Tel. 055/5002380 - Fax 055/5522399

E-mail - comtoscanogeometri@libero.it

Cod. Fiscale 80011550482

Sito internet - www.regionaletoscanogeometri.it

Prot. 1461/MC/2013

Sesto Fiorentino, 31.07.2013

Ai COLLEGI dei Geometri
della Toscana
LORO SEDI

OGGETTO: Comunicazione Variazione ACE-APE

Visto l'importanza del tema del decreto, che ha emanato l'ultimo regolamento attuativo del D.lgs. 192/05, ovvero la qualifica dei certificatori energetici ai sensi dell'Art. 4 comma 1) lettera c)., questo Gruppo di Lavoro ha esaminato con attenzione l'attuale e la precedente normativa arrivando alle sotto riportate conclusioni.

Si informano, pertanto, gli iscritti che il D.L. 75/2013 non ha apportato alcuna novità rispetto ai contenuti del D.Lgs 115/2008, in merito ai requisiti necessari per aver competenza alla sottoscrizione degli ACE.

Pertanto, in attesa che vengano organizzati corsi per implementare la formazione, previsti dal D.L. 75/2013, ciascun iscritto continuerà ad esercitare la propria attività in materia di ACE secondo quanto già regolamentato dalla citata normativa.


Si segnala che allo stato attuale il passaggio da ACE ad APE non produce alcuna modifica in tema di competenza professionale.

Si allega la recente circolare del Ministero dello Sviluppo Energetico che chiarisce il passaggio da ACE ad APE.

Cordiali saluti.


Il Presidente

Monica Cassinari



Gruppo di lavoro "Ambiente e Bioedilizia"

Il Coordinatore
Gialluca Birba





Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica

ALLE AMMINISTRAZIONI E AGLI ENTI LOCALI
ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA INTERESSATE

Oggetto: Chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013, n.63 in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Il 6 giugno 2013 è entrato in vigore il decreto legge 4 giugno 2013, n.63 recante il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Con tale provvedimento viene soppresso l'attestato di certificazione energetica (di seguito ACE) e introdotto, in suo luogo, l'attestato di prestazione energetica (di seguito APE), rispondente ai criteri indicati dalla direttiva 2010/31/UE.

Poiché sono stati sollevati, anche da parte di organi di stampa, dubbi sulla normativa tecnica da applicare per la redazione dell'attestato, si ritiene opportuno chiarire quanto segue.

L'articolo 4, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n.63, dispone che la metodologia di calcolo della prestazione energetica sarà definita con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico. Si tratta in realtà di un'attività di aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore, dal momento che l'istituto della certificazione delle prestazioni energetiche, anche se con nomi diversi, è presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni ed è contenuta nei DPR emanati in attuazione del decreto legislativo 192/2005, in particolare nel decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59 contenente le modalità di calcolo della prestazione energetica riconducibili alla direttiva 2002/91/CE.



Nelle more dell'aggiornamento tecnico, le norme transitorie contenute all'articolo 9 del decreto legge 63/2003 per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici fanno riferimento al DPR 59/2009 e a specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note.

Conseguentemente, l'articolo 13 dello stesso decreto legge 63/2013 prevede che, solo dall'entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all'articolo 4, sia abrogato il DPR 59/2009; ciò, con l'evidente finalità di non creare vuoti normativi e di consentire una applicazione agevole della norma, basandosi su una metodologia che dovrebbe essere già sufficientemente conosciuta, in quanto in vigore da alcuni anni.

Pertanto, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 4, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso redigendo l'APE secondo le modalità di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE in cui, in forza dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, si seguirà ad applicare la normativa regionale in materia.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Rosaria Romano*)